



# Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur

A.C. 1123

Verifica delle quantificazioni n. 42  
26 settembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1123
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010
Relatore per la Commissione di merito:	Zoffili
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

In proposito si rileva che nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (C. 3916) è stato approvato dalla Camera dei deputati: il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2018
Art. 3 disegno di legge di ratifica	250.520

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<b>Articoli 1-3:</b> l'obiettivo del protocollo addizionale è di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica, anche tenendo conto dei rischi per la salute umana, disciplinando la responsabilità e i risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati (art. 1). Sono individuate le definizioni, tra le quali quella del "danno" e dell'"effetto negativo significativo" (art. 2).	La <a href="#">relazione tecnica</a> non considera le norme.

<p>L'ambito applicativo del protocollo è riferito ai danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero (art. 3).</p>	
<p><b>Articolo 5:</b> in caso di danno, ciascuna Parte contraente richiede all'operatore di informare immediatamente l'autorità nazionale competente (ANC), di valutare il danno e di adottare le misure appropriate. L'ANC individua l'operatore che ha causato il danno, valuta il danno e stabilisce le misure di risposta che l'operatore è tenuto ad adottare (commi 1 e 2).</p> <p>L'operatore è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure per evitare il verificarsi di un danno. L'autorità competente può adottare appropriate misure se l'operatore omette di farlo. L'autorità impone all'operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione del danno e per l'adozione di eventuali misure appropriate di risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali; è prevista tuttavia la facoltà di prevedere, nel diritto interno, situazioni nelle quali l'operatore può non essere tenuto a sostenere i costi e le spese (c.3-5).</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> ricorda che la normativa vigente (artt. 304 e 305 del d.lgs. n. 152/2006) prevede che, qualora l'operatore non si conformi agli obblighi di prevenzione o ripristino del danno ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa adottare le misure necessarie (con diritto di rivalsa da esercitarsi entro il limite di cinque anni).</p> <p>Per la realizzazione delle <u>attività di prevenzione e ripristino del danno</u> derivante dal movimento transfrontaliero di organismi viventi modificati, la RT stima oneri pari a <b>100.000 euro annui</b> a partire dal 2018. La RT afferma che i predetti oneri stimati copriranno i costi preliminari per gli studi di fattibilità delle azioni di ripristino delle diversità biologica o per azioni di compensazione che sono di competenza dell'ANC in ragione della legge di ratifica del Protocollo.</p>
<p><b>Articoli 6-7:</b> consentono al diritto interno di ciascuna delle Parti di prevedere specifiche esenzioni o limitazioni temporali.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme. La <b>relazione illustrativa</b> ricorda che l'art. 303 del d.lgs. n. 152/06 consente alcune esclusioni.</p>
<p><b>Articolo 8:</b> nel diritto interno, le Parti possono prevedere limiti finanziari per il rimborso dei costi e delle spese riguardanti misure di risposta.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme. La <b>relazione illustrativa</b> evidenzia che il d.lgs. n. 152/2006 non prevede la possibilità di predisporre limiti finanziari.</p>
<p><b>Articoli 9-21:</b> prevedono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la possibilità di presentare ricorsi da parte dell'operatore (art. 9);</li> <li>- la possibilità di prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria nel diritto nazionale. Nella prima riunione della Conferenza delle parti (dopo l'entrata in vigore del protocollo addizionale in esame) sarà chiesto al segretariato di effettuare uno studio che analizzi, in relazione alla garanzia finanziaria, le modalità dei meccanismi, la valutazione dell'impatto e l'individuazione dei soggetti idonei ad offrire la garanzia (art.10);</li> <li>- il riesame dell'efficacia del protocollo addizionale con cadenza quinquennale, purchè le parti mettano a disposizione le informazioni necessarie (art. 13);</li> <li>- che la Conferenza delle parti, nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo, esamini l'attuazione del protocollo addizionale (art. 14);</li> <li>- che il segretariato istituito dall'art. 24 della convenzione funga da segretariato del presente protocollo (art. 15);</li> <li>- che il presente protocollo addizionale integri il protocollo, senza modificarlo o emendarlo (art. 16).</li> </ul>	<p>La <b>relazione tecnica</b> riporta quanto segue.</p> <p><u>Riunioni ordinarie delle Conferenze delle parti e riunioni straordinarie delle Parti</u></p> <p>Il Protocollo di Cartagena prevede riunioni ordinarie con cadenza biennale. La RT ipotizza che nell'anno in cui non si tiene la riunione ordinaria, sia convocata la riunione straordinaria. Per la stima della missione ipotizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durata: 7 giorni (6 pernottamenti);</li> <li>- costo pernottamento: 150 euro;</li> <li>- spese vitto: 60 euro al giorno (7 giorni);</li> <li>- spese viaggio: 1.400 euro;</li> <li>- persone: n. 2.</li> </ul> <p>In base ai predetti parametri, l'onere risulta pari a <b>5.440 euro annui</b>.</p> <p><u>Riunioni tecniche di esperti osservatori</u></p> <p>Il Protocollo di Cartagena non prevede un numero annuo di riunioni. La RT ipotizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riunioni annue: n. 6;</li> <li>- durata: 4 giorni (3 pernottamenti);</li> <li>- costo pernottamento: 150 euro;</li> <li>- spese vitto: 60 euro al giorno (4 giorni);</li> <li>- spese viaggio: 1.400 euro;</li> <li>- persone: n. 2 (1 funzionario di area dirigenziale e 1 esperto).</li> </ul> <p>In base ai predetti parametri, l'onere risulta pari</p>

	<p>a <b>25.080 euro annui</b>.</p> <p><u>Adempimenti che derivano dall'adesione al Protocollo addizionale</u></p> <p>La RT afferma che l'Italia deve versare, in quanto parte contraente del Protocollo addizionale, un contributo al Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB). Rinviano a quanto più dettagliatamente indicato nella relazione tecnica, si evidenzia che la RT stima, proporzionalmente ai contributi annuali versati per la CDB, un ulteriore contributo per il protocollo addizionale in esame pari a <b>120.000 euro annui</b>.</p>
--	---

<b>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</b>	<b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b>
<p><b>Articolo 3:</b> viene disposta la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla spesa di missione di cui agli articoli 13 e 14, valutato in euro 30.520 annui a decorrere dal 2018 e delle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere dal 2018. In riferimento agli oneri valutati è previsto, ai sensi dell'art. 17, commi da 12 a 12-<i>quater</i> della legge n. 196/2009, il monitoraggio degli effetti finanziari e la clausola di salvaguardia.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> ribadisce il contenuto della norma.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la RT prevede oneri valutati in 30.520 euro annui dal 2018 (in rapporto alle spese di missione) e oneri autorizzati pari a 220.000 euro annui dal 2018 (in rapporto alle attività di prevenzione e ripristino del danno da movimenti transfrontalieri e ai contributi al Segretariato della Convenzione). In proposito andrebbero acquisite informazioni in merito alle stime indicate con riferimento all'articolo 5 (100.000 euro annui per le attività concernenti i danni) e all'articolo 12 (120.000 euro annui per il contributo al Segretariato), rispetto alle quali la relazione tecnica non fornisce gli elementi e i dati sottostanti l'onere previsto pur prendendo atto che – per il contributo – la RT esplicita il metodo seguito. Sarebbe inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quale limite di spesa un onere obbligatorio ai sensi di un trattato internazionale e oggetto di stima in base alla RT. Si evidenzia infine l'opportunità di chiarire se possano configurarsi oneri in relazione alle ipotesi previste dagli articoli 6-7, di limitazione o esenzione per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo in oggetto, valutati in 30.520 euro annui a decorrere dal 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere sempre dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.

Si osserva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 3 prevede che in relazione alle predette previsioni di spesa trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio<sup>[1]</sup> a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di

ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile in relazione agli oneri "valutati" anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

[1] Si vedano, al riguardo, i pareri espressi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 3917 e 4079 nelle sedute, rispettivamente, del 4 e del 18 ottobre 2016, il parere espresso in data 6 aprile 2017 sul disegno di legge di ratifica n. 3916 e il parere espresso sul disegno di legge di ratifica 4627 nella seduta dell'8 novembre 2017, esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati. Da ultimo, si veda il parere espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge di ratifica n. 344 nella seduta del 6 agosto 2018.